

**CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE E  
(PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O GESTORI DI  
PUBBLICO SERVIZIO) PER L'ACCESSO TELEMATICO ALLA BANCA DATI  
DEMOGRAFICA DELL'ANAGRAFE**

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nella residenza municipale del Comune di Povegliano Veronese;

**TRA**

Il Comune di Povegliano Veronese, di seguito per brevità denominato "Comune" con sede in piazza IV Novembre 3, Codice fiscale/ partita I.V.A. 00658760236, legalmente rappresentato da \_\_\_\_\_, nella propria qualità di Responsabile del Settore Servizi alla Popolazione, il quale agisce e stipula in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo;

**E**

Il/la \_\_\_\_\_ di seguito per brevità denominato "Ente fruitore", con sede in \_\_\_\_\_ codice fiscale/partita IVA \_\_\_\_\_, rappresentato da \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, il quale agisce e stipula in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente medesimo;

**PREMESSO CHE**

Con nota del \_\_\_\_\_ acquisita agli atti del Comune con protocollo nr. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ l'Ente fruitore ha chiesto di aderire alla convenzione che consente l'accesso telematico in consultazione dei dati dell'Anagrafe del Comune, necessari ed essenziali per gli adempimenti normativi e le finalità istituzionali dell'Ente medesimo;

**VALUTATA**

la legittimità della richiesta, in considerazione dell'attività di interesse pubblico svolta istituzionalmente dal suddetto Ente (pubblica amministrazione/società concessionaria - incaricata del servizio);

**VISTI**

- la Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente" e s.m.i.;
- il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 "Regolamento anagrafico della popolazione residente";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- Visti l'art. 2 della Legge 17/03/1993 n.63 e il DPCM 5/5/1994 in tema di collegamenti informatici;
- gli artt. 43, 46, 47 e 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, disciplinanti, rispettivamente, gli accertamenti d'ufficio, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e le modalità di attuazione dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni;
- l'art. 2 della legge 15 maggio 1997 n. 127 riguardante in particolare le disposizioni in materia di stato civile e di anagrafe e , segnatamente, il comma 5;
- la circolare del Ministero dell'Interno del 26 febbraio 2002, n. 3 avente ad oggetto "Autorizzazioni per la realizzazione di collegamenti, tramite terminale, tra le anagrafi comunali e gli enti previsti dal D.P.R. . 223/1989;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" ("Codice della privacy") e s.m.i, in particolare l'art. 62 che considera di rilevante interesse pubblico la tenuta dei registri anagrafici;

- ☑ i pareri del Garante per la protezione dei dati personali in materia di consultazione diretta dei dati anagrafici per via telematica, con particolare riferimento al parere reso dallo stesso in data 20 giugno 2000 (doc. 40441) e al provvedimento del 06 ottobre 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24/10/2005;
- ☑ il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell'Amministrazione Digitale» (d'ora in avanti CAD), così come modificato e integrato dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, e in particolare gli artt. 50,52 e 58, disciplinanti rispettivamente, la disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni, l'accesso telematico e riutilizzo dei dati e documenti delle pubbliche amministrazioni e la modalità della fruibilità del dato;
- ☑ le «Linee Guida per la stesura delle Convenzioni per la fruibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni –versione 2.0 del giugno 2013» adottate da Agenzia per l'Italia Digitale con determinazione Commissariale n. 126 del 24/07/2013;
- ☑ la Legge 12 novembre 2011, n.183 c.d. “Legge di stabilità 2012” che all’art. 15 apporta modifiche al D.P.R. 445/2000;
- ☑ la direttiva n. 14 del 22/04/2011 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, recante “Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive”;
- ☑ l’art. 14 della legge n.98 del 9 agosto 2013 di conversione del D.L. n. 69/2013 (cd. “Decreto del fare”);
- ☑ vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 18 dicembre 2013 con la quale si approva il presente schema di convenzione;

Tutto ciò premesso, che si intende quale parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti “Comune” ed “Ente fruitore”;

## **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **Art. 1 – Oggetto e finalità della convenzione**

Con il presente accordo le parti intendono avviare un rapporto di collaborazione, al fine di attuare il progetto di accesso alla banca dati dell’Anagrafe del Comune per ricerche correlate all’attività di pubblica utilità cui è preposto l’Ente Fruitore.

L’iniziativa è coerente con la normativa vigente e con le linee programmatiche che regolano l’attività amministrativa del Comune: innovazione tecnologica, semplificazione dei processi, miglioramento dei servizi e contenimento dei costi.

Il Comune si impegna a garantire all’Ente fruitore l’accesso in via telematica all’archivio anagrafico per finalità connesse all’acquisizione d’ufficio dei dati e al controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti di notorietà di cui agli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, secondo le modalità e nei limiti specificati nei successivi articoli.

Le informazioni estraibili si riferiscono alle posizioni presenti nella banca dati anagrafica del Comune di Povegliano Veronese.

A tal fine l’Ente fruitore si impegna a:

- utilizzare l’accesso alla banca dati per la consultazione delle informazioni la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per lo svolgimento delle operazioni di trattamento oggetto della propria attività istituzionale;
- l’accesso alle informazioni anagrafiche avverrà sulla base di visure anagrafiche, dettagliate nell'**Allegato Tecnico** alla presente convenzione;
- svolgere il servizio di consultazione nel rispetto della normativa vigente in materia e secondo le modalità di seguito specificate.

L'Ente fruitore si impegna altresì a non richiedere al Comune controlli sulle autocertificazioni rese dai cittadini o comunque informazioni su dati che possono essere assunti attraverso l'accesso alla banca dati di cui al comma precedente.

L'accesso diretto a dati ulteriori rispetto a quelli ai quali viene consentito l'accesso con la presente convenzione potrà essere autorizzato solo se l'Ente fruitore motiverà la propria richiesta sulla base di specifiche finalità e competenze istituzionali dichiarando, nel contempo, la pertinenza e la necessità dei dati richiesti e a condizione che le strutture tecnologiche del Comune e dell'Ente fruitore lo consentano con le necessarie garanzie di sicurezza e di trasparenza.

Le richieste per ricerche storiche, statistiche, elenchi di dati, ovvero di qualsiasi altro dato la cui consultazione non sia attuabile con le modalità previste dalla presente convenzione, dovranno pervenire esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune ([poveglianoveronese.vr@cert.ip-veneto.net](mailto:poveglianoveronese.vr@cert.ip-veneto.net)).

## **Art.2 -Modalità di accesso e servizi erogati**

Il Comune consente l'accesso telematico alla banca dati demografica dell'Anagrafe attraverso un applicativo web, in modalità on-line, accessibile dal sito internet del Comune ([www.comune.poveglianoveronese.vr.it](http://www.comune.poveglianoveronese.vr.it)). La descrizione dell'infrastruttura tecnologica resa disponibile per l'accesso ai dati, le modalità di fruizione dei dati e le regole di accesso, i livelli di servizio forniti, le regole minime di sicurezza sono contenute nell'**Allegato Tecnico** che costituisce parte integrante della presente convenzione.

In caso di innovazioni normative sulle competenze, sui procedimenti ovvero sulla legittimità degli stessi trattamento di dati, l'allegato tecnico potrà essere modificato.

Il Comune si riserva la facoltà di limitare l'accesso ai dati qualora innovazioni normative/organizzative rendano necessaria una revisione dell'accesso telematico.

## **Art. 3 – Titolarità della banca dati**

Il Comune conserva la piena ed esclusiva proprietà sia delle informazioni contenute nella banca dati dell'Anagrafe sia del sistema di ricerca; ha l'esclusiva competenza di gestire, definire e modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione e organizzazione dei dati; ha altresì la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, organizzative e tecnologiche.

La banca dati sopra indicata è di esclusiva titolarità del Comune di Povegliano Veronese.

## **Art. 4 – Modalità di autorizzazione all'accesso**

Per effetto dell'esecuzione della presente convenzione l'Ente fruitore è titolare del trattamento dei dati in oggetto.

L'Ente fruitore, verificato il possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità richiesti per lo svolgimento del presente incarico, designa quale Responsabile esterno del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n.196/2003:

cognome e nome \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

qualifica \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_ recapito telefonico \_\_\_\_\_

Il Comune provvede alla nomina con specifico atto di cui all'**Allegato 1** alla presente convenzione.

Dopo la nomina il Responsabile del trattamento designato verrà abilitato all'accesso telematico alla banca dati demografica dell'Anagrafe secondo la procedura descritta nel suddetto Allegato Tecnico.

Il Responsabile del trattamento individuerà, se necessario, gli Incaricati al trattamento dei dati anagrafici che provvederà a nominare, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. 196/2003, sulla base dello schema di incarico di cui all'**Allegato 2** alla presente convenzione.

In caso di sostituzione del Responsabile, l'Ente fruitore si impegna a comunicare tempestivamente il nominativo del nuovo responsabile al Comune che provvederà alla nomina dello stesso.

#### **Art. 5 – Regole per l'utilizzo dei dati**

L'ente fruitore si impegna a:

- utilizzare le informazioni acquisite dal titolare esclusivamente per le finalità dichiarate, nel rispetto della normativa vigente in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice della Privacy, rispettando i canoni di pertinenza e non eccedenza nel trattamento delle informazioni acquisite;
- garantire che non si verifichino divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, né in alcun modo riproduzioni dei dati nei casi diversi da quelli previsti dalla Legge, provvedendo ad impartire, ai sensi dell'art. 30 del Codice della Privacy, precise e dettagliate istruzioni agli incaricati del trattamento, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati;
- utilizzare i sistemi di accesso ai dati in consultazione on-line esclusivamente secondo le modalità con cui sono stati resi disponibili e, di conseguenza, a non duplicare i dati allo scopo di creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato all'accesso;
- eliminare i dati ricevuti dal titolare non appena siano state utilizzate le informazioni secondo le finalità dichiarate;
- garantire che l'accesso ai dati verrà consentito esclusivamente a personale o assimilati quali incaricati o responsabili esterni del trattamento dei dati secondo le prescrizioni impartite nell'**Allegato Tecnico**;

Il Comune verificherà con cadenza annuale l'attualità della finalità per cui ha concesso l'accesso all'Ente fruitore, anche con riferimento al numero di utenze attive, inibendo gli accessi, qualora si rilevino delle anomalie nell'utilizzo del sistema o in caso di perdurato inutilizzo.

#### **Art. 6 – Limitazioni e responsabilità**

Il Comune è sollevato da ogni responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per danni diretti o indiretti che possano derivare in conseguenza dell'uso dei dati attinti dalla banca dati dell'Anagrafe del Comune nonché per i danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, correlati ad eventuali interruzioni tecniche e/o sospensioni del servizio, ascrivibili a problemi tecnici di connessione ad internet o a problemi di rete. Si impegna, altresì, a comunicare i tempi di interruzione programmata e del ripristino dell'accesso al servizio.

L'Ente fruitore si assume ogni responsabilità in ordine all'utilizzo e al trattamento improprio o illecito dei dati e alle conseguenti eventuali richieste di risarcimento da parte di terzi, sollevando al riguardo il Comune da ogni responsabilità.

#### **Art. 7- Oneri economici e spese contrattuali**

La consultazione telematica della banca dati dell'Anagrafe è fornita gratuitamente dal Comune. Sono a carico dell'Ente consultante i costi derivanti dalla connessione ad Internet.

#### **Art. 8 – Durata e recesso**

La presente convenzione avrà decorrenza, a tutti gli effetti, dalla data in cui il Comune comunicherà all'Ente fruitore, per iscritto, l'abilitazione all'accesso alla predetta banca dati e scadrà il 31 dicembre successivo.

In mancanza di disdetta da parte del Comune o da parte dell'Ente fruitore, da comunicarsi almeno 30 giorni prima della scadenza, la convenzione si intenderà rinnovata per un altro anno e così di anno in anno.

Il Comune si riserva di modificare e/o integrare la presente convenzione qualora subentrino disposizioni normative regolamentari e amministrative o direttive in materia di trattamento dei dati, incompatibili con quanto previsto nella convenzione stessa.

Qualora non siano rispettate le condizioni in essa previste o si verifichino eventi che motivino la cessazione della comunicazione dei dati (interventi normativi, ecc.), il Comune si riserva la possibilità di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione a suo insindacabile giudizio, previa comunicazione inviata tramite posta elettronica certificata (PEC), con un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi.

Il Comune si riserva, altresì, di recedere dalla convenzione per ragioni di pubblico interesse con effetto immediato, senza che l'Ente fruitore, debitamente informato sul punto con la presente clausola, possa pretendere alcunché a qualsivoglia titolo nei confronti del Comune, nel caso in cui il Comune o le autorità di controllo e garanzia in materia (Autorità garante per la protezione dei dati personali, Agenzia per l'Italia Digitale), ravvisino nella gestione od utilizzo del servizio elementi di criticità e/o altri profili di non congruità ovvero segnalino eccezioni di altra natura.

#### **Art.9 – Foro competente**

Per tutte le controversie direttamente o indirettamente connesse alla presente convenzione è competente il Foro di Verona.

#### **Art. 10 – Registrazione**

La presente convenzione, redatta in due originali, non è soggetta a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegata al DPR 26.4.1986 n.131 ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.16 – Tabella allegato B – del DPR 642/72.

#### **Art. 11 – Spese contrattuali**

Non sono previste spese contrattuali.

#### **Art. 12 – Informativa**

Le parti dichiarano di essersi scambiati la reciproca informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003.

#### **Art. 13 – Adempimenti di attuazione**

La presente convenzione avente ad oggetto l'accesso a dati personali, secondo quanto previsto dall'art. 4, lett. b), del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, è stata redatta in conformità alle "Linee Guida per la stesura delle Convenzioni per la fruibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni –versione 2.0 del giugno 2013".

La stipula della presente convenzione viene pubblicata nel sito istituzionale del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente" nonché comunicata all'Agenzia per l'Italia Digitale, ai fini di quanto previsto dall'art.58, co.3 del CAD, secondo le modalità indicate nelle Linee guida di cui al precedente comma.

Per il Comune di Povegliano Veronese  
Il Responsabile del servizio

Per l'Ente fruitore  
Il legale rappresentante

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Povegliano Veronese, \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ Segretario Comunale del Comune di Povegliano Veronese ho iscritto la presente convenzione privata nel Registro delle Scritture Private del Comune al numero progressivo \_\_\_\_\_ ad ogni effetto di legge.

Povegliano Veronese, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

## **Allegato Tecnico**

### **Criteri tecnici per le modalità di accesso ai dati**

#### **Glossario**

**Accesso telematico:** la possibilità che soggetti esterni all'amministrazione titolare accedano a specifici dati attraverso una rete telematica.

**Comune:** l'amministrazione titolare della banca dati che mette a disposizione i relativi servizi di accesso sulla base della convenzione predisposta in ottemperanza a quanto previsto dall'art.58 comma 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale.

**Banca dati:** l'insieme di dati omogenei, memorizzati in uno o più archivi informatici, organizzati e resi accessibili mediante uno strumento software.

**Credenziali di autenticazione:** Stringhe alfanumeriche (utente e password) attribuite secondo le regole predisposte dal Comune, che consentono l'accesso alla banca dati e l'identificazione univoca dell'utente che vi accede e vi opera.

**Consultazione dei dati:** la possibilità di accedere ai dati in sola visualizzazione e lettura senza che sussista un sistema tecnologico che ne consenta l'estrazione. Il dato rimane, pertanto, all'interno del sistema informativo del Comune con la sola possibilità di essere visualizzato e stampato

**Dato anagrafico:** dato personale non sensibile desumibile dalla certificazione anagrafica artt.33 e segg. del Dpr nr. 223/1989 (Regolamento Anagrafico)

**Ente fruitore:** l'amministrazione che accede ai dati resi disponibili dal Comune, secondo le regole e con le modalità definite nella convenzione a cui l'ente aderisce.

**Referente:** Il soggetto designato dall'Ente fruitore quale responsabile esterno del trattamento dei dati per lo svolgimento delle operazioni strettamente necessarie e strumentali rispetto all'esecuzione della convenzione.

**Ricerca dei dati:** la possibilità di individuare l'esistenza di dati in base al contenuto di metadati corrispondenti.

**Utente:** il soggetto incaricato del trattamento dei dati designato formalmente dall'Ente fruitore che accede al servizio di consultazione on-line della banca dati del Comune.

#### **Descrizione dell'infrastruttura tecnologica resa disponibile per l'accesso ai dati**

L'accesso ai dati è reso disponibile attraverso il sito internet del Comune ([www.comune.poveglianoveronese.vr.it](http://www.comune.poveglianoveronese.vr.it)) ed apposito portale di servizi gestito dal fornitore degli applicativi software in uso presso il Comune.

Per ragioni sicurezza, l'interrogazione via internet non avviene direttamente sulla banca dati principale dell'Anagrafe della popolazione, ma attraverso uno spazio web remoto, nel quale risiede una copia della base dati (mirror), per l'accesso da parte dell'Ente fruitore, legittimato ad accedere attraverso dei profili autorizzativi preventivamente definiti.

Le interrogazioni alla banca dati avverranno attraverso query specifiche e non sarà possibile un export completo della banca dati.

#### **Modalità di accesso telematico e regole di accesso**

L'accesso telematico alla banca dati demografica dell'Anagrafe tramite la rete internet e apposito portale, avviene mediante autenticazione dell'utente tramite User Id/Password all'area Extranet del portale stesso.

L'Ente fruitore si impegna a comunicare al Comune l'elenco degli utenti-operatori che devono essere abilitati all'interrogazione della banca dati, allegando una scheda identificativa nella quale devono essere indicate almeno le seguenti informazioni:

- nome e cognome e codice fiscale;
- indirizzo e-mail per comunicazioni;
- numero di telefono e sede di lavoro;
- copia documento di identità.

Il Responsabile esterno del trattamento dei dati si impegna a nominare quali incaricati al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 196/2003, ogni operatore indicato in elenco utilizzando l'**Allegato 2** e a responsabilizzarlo in ordine al corretto utilizzo dei dati, alle problematiche inerenti alla sicurezza e a quanto stabilito dalla presente convenzione.

Alla banca dati potranno accedere esclusivamente gli operatori dotati delle proprie credenziali personali d'accesso.

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività di accesso alla banca dati, il Comune fornisce ad ognuno dei suddetti operatori le credenziali di autenticazione (user Id e Password provvisoria, comunicate separatamente) da considerarsi personali e non cedibili.

Non è consentito l'accesso temporaneo da più postazioni di lavoro con lo stesso identificativo.

Il Comune si riserva di disabilitare gli accessi, qualora rilevi anomalie nell'utilizzo del sistema. L'ente fruitore, per il tramite del Responsabile esterno del trattamento, si impegna a dare immediata notizia al Comune tramite Pec di ogni eventuale revoca di nomina degli operatori, di smarrimento di credenziali o nel caso accerti un uso improprio delle stesse da parte di personale non autorizzato.

### **Regole minime di sicurezza**

Nel rispetto delle prescrizioni e delle modalità di cui al Disciplinare Tecnico in materia di misure di sicurezza (Allegato B) al D.Lgs. 196/2003), l'Ente fruitore si impegna a dare disposizioni ai propri utenti affinché la password sia mantenuta segreta, venga conservata adeguatamente e non venga né comunicata né divulgata. Al primo accesso al sistema informatico, gli incaricati del trattamento dei dati dovranno sostituire la password provvisoria loro assegnata con una di loro scelta composta secondo le regole contenute nell'Allegato B) del D.Lgs. 196/2003. Successivamente dovrà essere modificata almeno ogni tre mesi e le ultime tre password non possono essere riutilizzate.

Il collegamento è consentito agli operatori incaricati esclusivamente durante ed in riferimento allo svolgimento della propria attività lavorativa.

Le stazioni di lavoro collegate dovranno essere collocate in luogo non accessibile al pubblico e poste sotto la responsabilità dell'operatore designato.

Al fine di consentire agli operatori l'accesso alle sole informazioni pertinenti e non eccedenti, a questi sarà associato specifico profilo relativo alla finalità istituzionale perseguita dalla convenzione stessa. Il profilo di accesso potrà essere modificato nel tempo, in relazione a cambiamenti normativi o tecnologici riguardanti la tipologia di dati necessari alle finalità istituzionali dell'Ente.

Tutte le operazioni di consultazione del servizio effettuate dall'utente vengono in automatico tracciate dal sistema informatico che crea un apposito file di log.

Il Comune, con cadenza periodica annuale, verifica l'attualità delle finalità per cui ha concesso l'accesso agli enti esterni, anche con riferimento alle singole utenze attive, inibendo gli accessi (autorizzazioni o singole utenze) non più conformi a quanto stabilito nella convenzione.

L'Ente fruitore garantisce l'adeguatezza del proprio standard di sicurezza della protezione dei dati e l'adozione di ogni misura necessaria ad evitare indebiti utilizzi dei dati stessi così come previsto e disciplinato dal D.Lgs. 196/2003, dichiarandosi fin d'ora disponibile a seguire anche le indicazioni tecniche fornite dal Comune ed eventuali regolamenti adottati da quest'ultimo in materia.

L'Ente fruitore garantisce inoltre l'adozione al proprio interno delle regole di sicurezza atte ad adottare procedure di registrazione che prevedano il riconoscimento diretto e l'identificazione certa dell'utente e adottare regole di gestione delle credenziali di autenticazione e modalità che ne assicurino adeguati livelli di sicurezza.

L'ente fruitore si impegna altresì a comunicare tempestivamente al Comune:

- eventuali incidenti sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione qualora tali incidenti abbiano impatto direttamente o indirettamente nei processi di sicurezza;
- ogni eventuale esigenza di aggiornamento di stato dei soggetti designati alla consultazione on-line (nuovi inserimenti, disabilitazioni, cancellazioni);
- ogni modificazione tecnica o organizzativa del proprio dominio, che comporti l'impossibilità di garantire l'applicazione delle regole di sopra riportate o la loro perdita di efficacia;
- ogni innovazione normativa o organizzativa che comporti una revisione della presente convenzione. In tal caso il Comune si riserva di modificare la convenzione e le modalità di accesso ai dati sulla base delle innovazioni normative o organizzative intervenute.

L'Ente fruitore dichiara di essere consapevole della possibilità di controlli da parte del Comune così come previsti dal Codice della privacy, per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi. Per l'espletamento di tali controlli, che potranno essere effettuati anche presso le sedi dell'Ente fruitore dove viene utilizzato il servizio, l'Ente si impegna a fornire ogni necessaria collaborazione compresi atti di adozione o implementazione delle misure di sicurezza previste dal Codice della Privacy. L'Ente si impegna



fin da ora a rispettare ulteriori regolamenti che il Comune adotterà in materia di accesso alle proprie banche dati anche in relazione ai criteri di sicurezza.

### **Servizi forniti**

I servizi erogati sono i seguenti: ricerca e consultazione (con possibilità anche di stampa di schede anagrafiche) dei dati riferiti **alle seguenti visure Anagrafiche:**

- Visura di residenza
- Visura di residenza – AIRE
- Visura di trasferimenti
- Visura di cittadinanza
- Visura degli estremi della carta d'identità
- Visura di codice fiscale
- Visura di stato di famiglia
- Visura di stato di famiglia con rapporto di parentela
- Visura di nascita
- Visura di stato civile (celibe/nubile, matrimonio, divorzio, vedovanza, morte)

Sarà, comunque, autorizzato l'accesso alla consultazione delle sole visure anagrafiche strettamente necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente consultante. **(In ogni convenzione sarà inserita l'elencazione e definizione dei soli documenti informatici a cui si accede).** Si chiarisce che la Visura Anagrafica è riprodotta ai sensi dell'art. 43, comma 4 del D.P.R. 445/2000.

### **Livelli di servizio**

Il Comune si impegna a rendere disponibile la banca dati, nei termini già precisati, durante il normale orario di lavoro degli uffici. Al di fuori del suddetto orario, la banca dati rimane a disposizione senza alcun obbligo d'intervento.

In caso di interruzioni programmate il Comune informerà attraverso la posta elettronica gli operatori interessati dei tempi previsti di interruzione e del ripristino del servizio. Il servizio di consultazione Banca dati è operativo tutti i giorni 24 ore al giorno. In caso di malfunzionamento nell'accesso dei dati l'Ente fruitore potrà segnalarlo al Comune tramite posta elettronica certificata oppure al numero telefonico del responsabile della presente convenzione dott. Mirandola Andrea (tel 045/6334126). La segnalazione verrà sottoposta al Servizio Informatico del Comune che in proprio o tramite il fornitore del servizio provvederà a risolvere nei tempi più rapidi possibili, tenuto conto del normale orario di lavoro degli uffici e dei tempi stabiliti per l'assistenza tecnica del fornitore del servizio.

### **Periodicità dell'aggiornamento dei dati**

I dati oggetto di accesso sono aggiornati con cadenza giornaliera.

Per ragioni di sicurezza, l'interrogazione via internet non avviene direttamente sulla banca dati principale dell'anagrafe della popolazione, per cui tali dati sono aggiornati all'ultimo giorno lavorativo precedente la data di interrogazione.

Il Comune è comunque sollevato da ogni responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per danni diretti o indiretti che possano derivare in conseguenza dell'uso dei dati attinti dalla banca dati dell'Anagrafe del Comune nonché per i danni derivanti da interruzioni, ritardi o errori nella elaborazione e/o trasmissione dei dati, ovunque si verificano, in qualunque forma si manifestino e da qualsiasi causa siano determinati.